

## VERBALE DI ACCORDO

il giorno 24 luglio 2006 presso gli uffici della Confindustria di Cosenza:

- per l'ANCE Cosenza della Confindustria Cosenza, il Presidente geom. Giuseppe Gaglioti, dal geom. Natale Mazzuca e dal geom. Nicola Mazzuca, assistiti dal dr. Rosario Branda e dal dr. Pierpaolo Mottola della Confindustria Cosenza;
- per la FILLEA CGIL Cosenza il segretario sig. Emilio Maccarrone e il sig. Umberto Calabrone;
- per la FILLEA CGIL Sibari Pollino il segretario sig. Giuseppe Guido;
- per la FILCA CISL Cosenza il segretario sig. Enzo Pelle e il sig. Pasquale Costabile;
- per la FENEAL UIL il segretario sig. Bruno Marte;

Premesso che

- in data 23.03.2006 è stato sottoscritto l'accordo nazionale di rinnovo del CCNL 20.05.2004 per le imprese edili e affini che sancisce, al punto III, le modalità di rinnovo dei Contratti Collettivi Provinciali;
- a seguito di detta sottoscrizione le parti hanno convenuto di ridefinire alcune tematiche di competenza territoriale tra cui, nello specifico, gli importi dell'elemento Economico Territoriale, della indennità sostitutiva di mensa e dell'indennità sostitutiva di trasporto.

Tanto premesso, dopo ampia e approfondita discussione e a seguito dei vari incontri intervenuti, le parti concordano quanto segue:

### EET

Prendendo come base di calcolo i minimi di paga base e stipendio al 01 marzo 2006 e con riferimento alla vigente contrattazione territoriale, relativa al salario variabile, le parti hanno preso a riferimento indicatori e parametri che consentano di rilevare in modo specifico l'andamento economico del comparto edile, in funzione dell'andamento congiunturale del settore e delle sue ipotizzabili evoluzioni, dei livelli occupazionali esistenti e degli indicatori economico sociali relativi al mercato del lavoro locale, quali, a esempio:

- numero dei lavoratori e delle imprese iscritte alle Casse Edili;
- numero delle ore lavorate e relativo monte salari;
- numero complessivo dei bandi di gara pubblicati;
- investimenti nel settore;
- coefficiente infortuni;

si è convenuto di rinegoziare il valore dell'EET nella misura complessiva del 3% (TRE per cento) da calcolarsi sui minimi di paga base e stipendio vigenti al 01 marzo 2006. I nuovi importi dell'EET entreranno in vigore a decorrere 01 luglio 2006.

Le parti si danno atto che la struttura dell'EET, così come specificato nel presente contratto, è coerente con la vigente disciplina contemplata dalla Legge 23 maggio 1997, n.135, art.2, e successive integrazioni e modifiche, in materia di erogazioni retributive di cui siano incerti l'ammontare in funzione della quale è riconosciuta la sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta "decontribuzione" sugli importi erogati a questo titolo.



A decorrere dal 01 settembre 2007, ove venga mantenuto l'attuale trend degli indicatori presi a riferimento e previo incontro di verifica di merito da tenersi prima della data precedentemente indicata, è ipotizzabile un ulteriore aumento dell'EET nella misura massima del 4% da calcolarsi sempre sui minimi di paga base e stipendio vigenti al 01 marzo 2006. L'importo e la decorrenza di tale successivo incremento, ove applicato, dovranno discendere da specifico accordo scritto tra le Organizzazioni territoriali sottoscrittrici del presente verbale.

#### INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Fermo restando le pattuizioni di cui all'art.10 del CCPL vigente per le imprese edili e affini della Provincia di Cosenza, le parti concordano di stabilire a decorrere dal 01 luglio 2006 un importo a titolo di "indennità sostitutiva di mensa" pari a € 3,60 (€ tre/60), € 0,45/ora, da corrispondere al dipendente per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro. L'importo di cui sopra assorbe quello precedentemente vigente e sarà erogato secondo i termini e in presenza delle condizioni indicate nell'art.10 prima citato.

#### INDENNITÀ DI TRASPORTO

Fermo restando le pattuizioni di cui all'art.15 del CCPL vigente per le imprese edili e affini della Provincia di Cosenza, di stabilire a decorrere dal 01 luglio 2006 un importo a titolo di "indennità sostitutiva di trasporto" pari a € 1,80 (€ uno/80), € 0,225/ora, da corrispondere al dipendente per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro. L'importo di cui sopra assorbe quello precedentemente vigente e sarà erogato secondo i termini e in presenza delle condizioni indicate nell'art.15 prima citato.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE Cosenza  
CONFINDUSTRIA Cosenza



FILLEA CGIL Cosenza



FILLEA CGIL Sibari Pollino



FILCA CISL Cosenza



FENEAL UIL Cosenza

